



Città di Modugno

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 59 DEL 09/06/2020

RIFERIMENTI

Proponente

ENTRATE

OGGETTO

**INDIVIDUAZIONE UFFICIO E NOMINA DEL RESPONSABILE
DELLE PROCEDURE DI RECLAMO-MEDIAZIONE
TRIBUTARIA AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.LGS. N.
156/2015.**

Il giorno 9 Giugno 2020 in Modugno, previo inviti scritti, presso la Sede Palazzo La Corte si è oggi riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

MAGRONE Nicola	Sindaco	Presente
BENEDETTO Francesca	Vice Sindaco	Presente
ARMENISE Antonio	Assessore	Presente
BANCHINO Leonardo	Assessore	Presente
LEANDRO Ilaria	Assessore	Presente
LUCIANO Incoronata Maria	Assessore	Presente
SCIANNIMANICO Danilo	Assessore	Presente
TRENTADUE Daniela	Assessore	Presente

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. RUBINO Giambattista

Città di Modugno- GC n. 59 del 09/06/2020

Copia

Oggetto: Individuazione ufficio e nomina del Responsabile delle procedure di reclamo-mediazione tributaria ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015.

Relazione del Responsabile del Servizio Entrate

Premesso:

- che il D.Lgs. n. 156/2015 ha introdotto importanti modifiche al contenzioso tributario, prevedendo, tra l'altro, a partire dal 01/01/2016 l'estensione dell'istituto del reclamo-mediazione anche alle controversie sui tributi locali di valore non superiore a € 20.000,00;

- che, in particolare, l'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015 espressamente recita: *"Il ricorso notificato dal 1 gennaio 2016, pertanto, produrrà gli effetti del reclamo con facoltà del contribuente di promuovere la mediazione con l'ente impositore attraverso una proposta di rideterminazione del quantum dovuto. Il Comune è quindi tenuto a valutare il reclamo e l'eventuale proposta di mediazione senza che ciò implichi necessariamente l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente che potrà, però, essere esperito, se ritenuto utile. Anche nel caso di non accoglimento del reclamo/mediazione è opportuno che l'ente emetta un provvedimento di diniego, succintamente motivato, debitamente sottoscritto e da comunicare a mezzo Pec. Qualora il ricorso non contenga una proposta di mediazione ovvero il Comune, nel caso in cui la stessa venga formulata, ritenga di non accoglierla, l'ente è tenuto a formularla d'ufficio, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e tenuto conto anche del principio di economicità dell'azione amministrativa. Se però dopo aver esaminato la questione alla luce di tutti i predetti parametri, l'ente rimane convinto della legittimità e fondatezza del proprio atto impositivo, ovvero ritiene non sussistere i presupposti per una propria proposta di mediazione, potrà emettere un provvedimento di non accoglimento del reclamo, senza obbligo di formulare alcuna proposta. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla sua notificazione, entro il quale deve essere conclusa la procedura in commento. Ciò significa che un eventuale provvedimento di rigetto del reclamo/mediazione emesso dall'ente prima di tale termine produrrà i suoi effetti solo con lo scadere dei 90 giorni. Da tale data decorre quindi il termine di 30 giorni previsto per il contribuente a pena di inammissibilità per costituirsi in giudizio, nonché il termine (ordinatorio) di 60 giorni per l'ente locale per la presentazione delle proprie controdeduzioni. L'instaurarsi del contenzioso ha inoltre come conseguenza che le spese del giudizio sono per legge maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento. Quanto al soggetto responsabile del reclamo-mediazione, tale funzione potrà essere svolta negli enti di piccole dimensioni dal funzionario responsabile del tributo, purché non sia quello che ha curato l'istruttoria dell'atto, ovvero da altro funzionario o anche dal segretario comunale";*

- che il D.L. n. 50/2017 convertito in Legge n. 96/2017 ha, successivamente, fissato l'applicazione dell'istituto del reclamo-mediazione alle controversie di valore non superiore a € 50.000,00 per gli atti impugnabili, notificati a partire dal 01/01/2018;

Considerato:

- che la normativa succitata prescrive che, nell'ottica della trasparenza amministrativa, all'esame del reclamo e della proposta di mediazione, provvedano strutture distinte da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, il tutto, comunque, compatibilmente alla organizzazione funzionale dell'ente impositore;

- che attualmente risultano in servizio presso il Servizio Entrate, due dipendenti di categoria D, la dott.ssa Valeria De Pasquale, che ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio Entrate e di Funzionario Responsabile, con funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi comunali, nonché con poteri di firma sugli atti di liquidazione e di accertamento emessi



dall'Ente, nonché il Dott. Perillo Marco, che ha la competenza per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992;

Alla luce di tanto:

- si propone di nominare il Dott. Perillo Marco, quale Responsabile del reclamo-mediazione tributaria, in quanto persona dotata delle competenze tecniche necessarie e soggetto diverso dal soggetto firmatario degli atti tributari, potenzialmente oggetto di reclamo-mediazione.

Il Responsabile del Servizio Entrate
F.to Dott.ssa Valeria De Pasquale

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione che precede;

Acquisito sulla proposta relativa alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso parere di regolarità tecnica il Responsabile del Servizio interessato, Dott.ssa Valeria De Pasquale;

Visti:

- lo Statuto del Comune di Modugno;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015
- l'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992;
- il D.L. n. 50/2017 convertito in Legge n. 96/2017

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto segue:

1. **Di individuare** quale Servizio di riferimento per le istanze di reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, il Servizio Entrate del Comune;
2. **Di nominare** il Dott. Perillo Marco quale Responsabile del reclamo-mediazione tributaria, di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992;
3. **Di dare** atto che la presente deliberazione di Giunta Comunale non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
4. **Di dare** informazione delle presente nomina sul sito web istituzionale del Comune;
5. **Di dichiarare**, con voti unanimi, resi nelle dovute forme di Legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario Generale
Dott. Giambattista Rubino

Il Sindaco
Dott. Nicola Magrone



Città di Modugno



Pareri

Comune di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 85**

Ufficio Proponente: **ufficio Altri Tributi**

Oggetto: **INDIVIDUAZIONE UFFICIO E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RECLAMO-MEDIAZIONE TRIBUTARIA AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.LGS. N. 156/2015.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (ufficio Altri Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Favorevole

Data 08/06/2020

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Valeria De Pasquale



Città di Modugno

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO

Delibera di Giunta Comunale n.59 del 09/06/2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE UFFICIO E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RECLAMO-MEDIAZIONE TRIBUTARIA AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.LGS. N. 156/2015.

**E' AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 11/06/2020 COME
PRESCRITTO DALL'ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO**

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA STESSA E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO
DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

MODUGNO LI', 11/06/2020

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005.